



Giunte e Commissioni

RESOCONTO STENOGRAFICO

n. 1

N.B. I resoconti stenografici delle sedute di ciascuna indagine conoscitiva seguono una numerazione indipendente

2^a COMMISSIONE PERMANENTE (Giustizia)

**INDAGINE CONOSCITIVA SUL FENOMENO DELLE
INTERCETTAZIONI TELEFONICHE**

12^a seduta (pomeridiana): giovedì 13 luglio 2006

Presidenza del presidente SALVI

I N D I C E**Audizione del Garante per la protezione dei dati personali**

PRESIDENTE	Pag. 3, 12, 14 e <i>passim</i>	* PIZZETTI	Pag. 4, 20, 22 e <i>passim</i>
* BUCCICO (AN)	15, 16, 17		
CASSON (Ulivo)	16, 17, 27		
* D'AMBROSIO (Ulivo)	24, 28, 29 e <i>passim</i>		
DI LELLO FINUOLI (RC-SE)	17, 20		
* MANZIONE (Ulivo)	12, 14, 15 e <i>passim</i>		

N.B. Gli interventi contrassegnati con l'asterisco sono stati rivisti dall'oratore.

Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democrazia Cristiana-Indipendenti-Movimento per l'Autonomia: DC-Ind-MA; Forza Italia: FI; Insieme con l'Unione Verdi-Comunisti Italiani: IU-Verdi-Com; Lega Nord Padania: LNP; L'Ulivo: Ulivo; Per le Autonomie: Aut; Rifondazione Comunista-Sinistra Europea: RC-SE; Unione dei Democraticicristiani e di Centro (UDC): UDC; Misto: Misto; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-Partito Democratico Meridionale (PDM): Misto-PDM; Misto-Popolari-Udeur: Misto-Pop-Udeur.

Interviene il garante per la protezione dei dati personali, professor Francesco Pizzetti, accompagnato dal dottor Mario de Bernart, dal dottor Giovanni Buttarelli, dalla dottoressa Veronica Nicotra e dal dottor Luigi Montuori.

I lavori hanno inizio alle ore 14,40.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del Garante per la protezione dei dati personali

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'indagine conoscitiva sul fenomeno delle intercettazioni telefoniche.

Comunico che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata chiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza ha già preventivamente fatto conoscere il proprio assenso. Se non ci sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

È prevista oggi l'audizione del garante per la protezione dei dati personali, professor Francesco Pizzetti, che ringrazio per la sua presenza, accompagnato dal dottor Mario de Bernart, dal dottor Giovanni Buttarelli, dalla dottoressa Veronica Nicotra e dal dottor Luigi Montuori.

Questa è la prima seduta dedicata all'indagine conoscitiva che la Commissione ha deliberato sul fenomeno delle intercettazioni telefoniche, anche in vista di un intervento legislativo che da più parti si ritiene opportuno. La Commissione, infatti, ha ritenuto prioritariamente che fosse necessaria una rapida ma approfondita analisi dei diversi aspetti legati al tema delle intercettazioni. Ciò sia per disporre di pieni elementi di conoscenza del fenomeno in tutte le sue dimensioni, sia per raccogliere le indicazioni che vi potranno essere in ordine all'opportunità o meno di un intervento legislativo. Proprio in tal senso, pare ci sia larga condivisione sui punti della normativa sui quali si ritiene opportuno intervenire.

Abbiamo ritenuto giusto dare inizio all'indagine conoscitiva con l'audizione del professor Pizzetti, che ringraziamo per la disponibilità manifestata, la cui funzione istituzionale è quella di garantire un diritto fondamentale della persona umana, quali sono il rispetto, la tutela, la riservatezza e altri profili riguardanti la personalità, un tema evidentemente centrale di questo fenomeno.

Do quindi la parola al professor Pizzetti che svolgerà le sue considerazioni introduttive; successivamente, i senatori potranno porre domande, quesiti, richieste di chiarimento ed esprimere il proprio punto di vista per potere interloquire con il Garante.

* *PIZZETTI*. Signor Presidente, signori senatori, grazie dell'invito che avete rivolto a me e al segretario generale Giovanni Buttarelli, in apertura di questa serie di audizioni nell'ambito dell'indagine conoscitiva che la Commissione ha deliberato. Rinnovo la gratitudine dell'Autorità anche a nome del collegio, che naturalmente non solo è informato di questa audizione ma che sui temi di questa audizione ha discusso e ha dato anche indicazioni. La consideriamo un segno di attenzione per l'attività che svolgiamo.

Anticipo che il mio intervento non mirerà ad addentrarsi eccessivamente in specifiche tecniche – salvo, ovviamente, in risposta alle domande che riterrete di porre – e che in larga misura quanto dirò è contenuto anche nella relazione annuale al Parlamento che ho esposto il 7 luglio a nome dell'Autorità. Dico questo perché poi ci permetteremo di consegnare alla Commissione alcune copie di questa relazione che potranno costituire un'ulteriore base documentale.

Dividerò il mio intervento in tre parti, cercando così di svolgere un'esposizione il più possibile completa. La prima riguarderà l'attività dei gestori di telecomunicazioni o comunicazioni elettroniche di interesse dell'Autorità, con particolare attenzione alle attività svolte nell'ambito delle intercettazioni telefoniche o comunque delle altre intercettazioni o attività di servizio richieste dall'autorità giudiziaria. Non mi limiterò, tuttavia, soltanto a questo aspetto. La seconda parte riguarderà le riflessioni che l'Autorità ha fatto rispetto alle misure di sicurezza che l'autorità giudiziaria dovrebbe – anzi deve – assicurare per la protezione dei dati in suo possesso. Non entrerà invece – salvo che non sia richiesto – nel merito di aspetti legati alle eventuali modifiche da introdurre al codice di procedura penale, anche perché con riguardo a questo tema sentirete altri soggetti più esperti sul punto. Infine, mi soffermerò sul delicatissimo problema del rapporto tra le intercettazioni giudiziarie come atto giudiziario e attività investigativa e la pubblicazione a mezzo stampa – o più in generale la pubblicazione – di queste intercettazioni.

Con riferimento al primo punto, cioè all'attività dei gestori di telecomunicazioni o comunicazioni elettroniche, si tratta di un settore estremamente ampio e articolato, che coinvolge una grandissima quantità di dati di cittadini. Innanzi tutto, e naturalmente, l'attenzione va richiamata sul fatto che i gestori di traffico di comunicazioni elettroniche sono, per legge, tenuti a conservare i dati di traffico per un periodo di tempo significativamente lungo: era già significativamente lungo prima dell'entrata in vigore del codice della *privacy*; è rimasto significativamente lungo anche dopo questo codice; si è ulteriormente allungato in seguito al disegno di legge di conversione del cosiddetto decreto Pisanu dell'estate 2005.

Tale aspetto merita attenzione perché la conservazione di questi dati, che riguarda prima di tutto i dati di traffico telefonico, delle *e-mail* e di altre comunicazioni elettroniche, comporta l'accumulo di una massiccia quantità di informazioni; l'attenzione dell'Autorità in ordine alla protezione di questi dati da parte dei gestori telefonici è ovviamente – e deve essere – molto alta. Si tratta di grandi banche di dati che l'Autorità

protegge e rispetto alle quali l'autorità giudiziaria può avanzare richieste fintanto che questi dati sono conservati. In questo senso, l'Autorità ha assunto le prime iniziative nell'arco dello scorso anno; in particolare, il 7 e il 20 dicembre 2005 abbiamo operato una prima attività ricognitiva *in loco* nei confronti dei due gestori Telecom e Wind per acquisire informazioni su questi profili.

Abbiamo avvertito la necessità di ritornare su questo argomento in seguito un ricorso relativo a tabulati di traffico telefonico di un cittadino e al quale erano illecitamente pervenuti senza che lo avesse richiesto. Questa vicenda ha dato luogo ad un provvedimento del Garante particolarmente significativo nei confronti della Telecom – si trattava infatti di un tabulato di traffico di questo gestore telefonico – che ha prescritto 120 giorni di tempo per adeguare il trattamento dei dati di traffico telefonico alle garanzie richieste dalla normativa sulla *privacy*.

Abbiamo quindi – e colgo l'occasione per comunicarlo in quanto per noi è un'azione che riveste grande importanza – avviato una vera e propria attività di ispezione *in loco*, questa volta in senso proprio, non solo di acquisizione di informazioni nei confronti del più grande gestore italiano. Proprio ieri si è svolta la prima giornata di attività ispettiva ma svolgeremo la stessa attività riguardo ad altri gestori, al fine di adottare un provvedimento generale sulla conservazione dei dati di traffico telefonico.

Consideriamo questo un nostro dovere primario. Ovviamente, tutto questo non è direttamente connesso con le attività investigative proprie dell'autorità giudiziaria, se non per il profilo richiamato; grazie alla conservazione di dati, l'autorità giudiziaria può – e molte volte avviene – fare ricorso a queste grandi banche di dati per acquisire notizie utili alla sua attività investigativa prima e giudiziaria poi.

Il secondo grande profilo su cui l'attività dei gestori di telecomunicazioni e comunicazioni elettroniche lo scorso anno ha richiamato l'attenzione del Garante riguarda proprio le intercettazioni telefoniche e forma particolare oggetto di trattazione nell'ambito di questa audizione. Anche in questo settore nell'anno trascorso la nostra attività è stata significativa. A seguito delle vicende che avevano già richiamato l'attenzione dell'opinione pubblica e di tutti i soggetti istituzionali del nostro ordinamento nell'estate del 2005 sul fenomeno delle intercettazioni telefoniche e della loro diffusione, alla fine di luglio del 2005 abbiamo avviato un'attività istruttoria mirata a verificare come i gestori telefonici corrispondessero alle richieste dell'autorità giudiziaria quando questa chiedeva di potersi avvalere di intercettazioni. Sottolineo peraltro, ma è certamente noto agli onorevoli membri di questa Commissione, che l'autorità giudiziaria, nell'ambito della sua attività di indagine, non si limita a chiedere l'intercettazione delle linee telefoniche e delle comunicazioni telefoniche, ma può chiedere ai gestori molte altre notizie utili: dalla conoscenza degli SMS, all'attivazione di intercettazioni ambientali, alla conoscenza dei dati di traffico (tabulati, localizzazione del luogo di partenza e di arrivo della telefonata, durata della stessa e quant'altro). Alla fine del luglio del 2005 abbiamo chie-

sto a tutti i gestori telefonici italiani notizie utili a comprendere come loro corrispondessero a tutte le richieste che l'autorità giudiziaria può loro rivolgere. È stata un'attività lunga. Ci è stato risposto con una prima documentazione nel tempo prefissato, che però non ci è sembrata soddisfacente. Abbiamo così inoltrato una seconda richiesta di informazioni. Successivamente all'analisi approfondita che il nostro ufficio ha svolto sulla documentazione di cui era venuto a conoscenza in risposta alle nostre domande, il 15 dicembre abbiamo emanato un primo provvedimento di carattere generale sulle misure che i gestori telefonici devono adottare per garantire che le intercettazioni telefoniche disposte dall'autorità giudiziaria o tutti gli altri dati richiesti dall'autorità giudiziaria vengano forniti alla stessa in condizioni di sicurezza. Il nostro provvedimento, che è pubblico (comunque forniremo alla Commissione questa documentazione insieme ad un documento generale che l'Autorità si riserva di inviare dopo l'incontro di oggi), muove dalla constatazione che le misure di sicurezza adottate prima del 15 dicembre erano non sufficientemente adeguate alle necessità che la legislazione italiana pone rispetto alla messa in sicurezza dei dati di traffico nell'ambito di questa attività. Fermo rimanendo che abbiamo riconosciuto – e ci sarebbe mancato altro – che comunque le misure minime di sicurezza erano rispettate.

Il nostro provvedimento, nella parte più significativa, muove da questa affermazione, contenuta nella sua motivazione: «Dagli accertamenti svolti non emergono profili di illiceità nel trattamento dei dati personali, ma in termini generali le modalità esecutive garantiscono un primo livello di sicurezza dei dati personali. In base agli elementi acquisiti, va però constatata la necessità di incrementare sensibilmente tale livello di sicurezza, in particolare per quanto riguarda le diverse interazioni tra i fornitori e l'autorità giudiziaria». A seguito di questa attività, e sulla base di queste considerazioni, nel provvedimento del 15 dicembre abbiamo stabilito una serie di misure per i gestori telefonici. Si trattava di tre punti diversi e contenenti, ciascuno, da sei a tre specifiche prescrizioni. Abbiamo dato loro 180 giorni di tempo, scaduti alla fine di giugno, per adeguarvisi. Nel prossimo periodo sarà nostra cura verificare che le prescrizioni impartite il 15 dicembre siano state rispettate. Questa volta lo faremo anche con un'attività di verifica *in loco*, non solo cartacea e non solo basandoci sulle dichiarazioni dei gestori telefonici. Dico questo per spiegare cosa facciamo e cosa faremo, non per gettare un allarme eccessivo ed ingiustificato. Voglio sottolineare alla Commissione che il nostro intervento, oltre che doveroso, è stato necessario ed utile, perché le misure di sicurezza dovevano essere incrementate. Sarà altrettanto necessaria e utile la nostra attività di verifica sul rispetto di questo provvedimento.

Ricapitolando, quindi, per quanto riguarda i gestori telefonici, siamo impegnati in una attività ispettiva, iniziata ieri, sulle modalità di conservazione dei dati di traffico telefonico in generale. Sarà una attività ispettiva importante, difficile, che ci impegnerà a fondo, alla quale cercheremo di far fronte al meglio delle nostre possibilità e che sfocerà in un provvedimento generale sulle modalità di conservazione dei dati di traffico delle

comunicazioni elettroniche di tutti cittadini italiani, a prescindere dalle esigenze che si possono verificare da parte dell'autorità giudiziaria. A seguito poi dell'attività già svolta tra il luglio ed il dicembre del 2005, che si è conclusa con le richiamate prescrizioni specifiche finalizzate ad innalzare le misure di sicurezza che i gestori devono adottare al momento della risposta alla richiesta dell'autorità giudiziaria, siamo impegnati anche a verificare l'effettivo adempimento delle nostre prescrizioni e che esse siano adeguate e sufficienti. Infatti, attraverso questa verifica potremo assumere altre informazioni e formarci ulteriori sicurezze e convincimenti.

Questi due grandi filoni assegnano all'Autorità un ruolo rilevante ed importante rispetto alle esigenze di libertà, sicurezza e democrazia della società italiana e anche di garanzia per l'autorità giudiziaria di poter svolgere il proprio compito istruttorio e investigativo in sicurezza, senza temere che ci possano essere fughe di notizie, che sarebbero estremamente dannose. Noi ci apprestiamo ad uno sforzo rilevantissimo ed è per questo che mi sono permesso, sia nella relazione annuale sia oggi, in una sede così autorevole, di sollecitare l'attenzione del Parlamento sulle nostre strutture e sulle nostre risorse. Siamo una piccola Autorità con solo cento dipendenti, qualificatissimi ma numericamente insufficienti. Ovviamente faremo fronte a quanto abbiamo detto e potete essere certi che non mancheremo di raggiungere i risultati che ci siamo prefissati, ma già le due attività ricordate ci impegnano in uno sforzo eccezionale. Se a ciò si aggiunge lo sforzo che dobbiamo e vogliamo fare per la messa in sicurezza di altre grandi banche di dati, da quelle relative agli apparati di sicurezza a quelle relative agli apparati di ricerca scientifica e tecnica, in materia sanitaria e quant'altro, senza dimenticare la nostra attività ordinaria di tutela e di difesa dei diritti dei singoli cittadini, comprenderete il panorama in cui ci muoviamo e perché rinnoviamo questa richiesta di attenzione, anche se conosciamo le condizioni in cui si trova il Paese.

Passo ora al secondo punto, relativo all'attività di interesse dell'autorità giudiziaria. È noto a tutti, soprattutto a voi, che l'autorità giudiziaria ricorre alle attività di intercettazione telefonica come mezzo di investigazione legittimo, previsto dal nostro legislatore, per un numero molto ampio di reati. Questa a nostro giudizio è la prima ragione dell'alto numero di intercettazioni in Italia e dei relativi costi. Ma non è compito nostro soffermarci su questa problematica, che è squisitamente di interesse del legislatore. A chi ci chiede se siano giustificate così tante intercettazioni, se paragonate con quelle di altri Paesi, e quali siano le cause che spiegano questo fenomeno, ci limitiamo a rispondere che questo sistema investigativo è previsto per un amplissimo numero di reati e ricordiamo anche le specificità e le particolarità del nostro Paese per quanto riguarda la lotta alla criminalità organizzata.

La nostra preoccupazione cresce nella consapevolezza che l'autorità giudiziaria è costretta o comunque ritiene di avvalersi di questo strumento investigativo con una frequenza e un'intensità così rilevanti: infatti, più dati si acquisiscono, maggiormente crescono l'onere e l'obbligo di tutelarli e di adottare misure di sicurezza adeguate. Questa è la nostra preoccupa-

zione istituzionale che però credo debba essere condivisa in primo luogo dalla stessa autorità giudiziaria in quanto è evidente che queste informazioni, proprio in ragione della loro delicatezza e dello scopo per il quale sono raccolte, devono essere messe in sicurezza e protette per evitare che possano essere conosciute indebitamente e illegittimamente da chi non ne ha diritto.

È questa la ragione per cui ci siamo preoccupati così tanto di verificare le misure di sicurezza dei gestori telefonici: è chiaro, infatti, che l'attività di intercettazione – utilizzo un'immagine di cui faccio uso frequentemente – è una sorta di ponte: da una parte c'è il gestore telefonico e dall'altra c'è la sala d'ascolto dell'autorità giudiziaria e tutta l'attività conseguente. Noi abbiamo cercato di mettere in sicurezza – ripeto, verificheremo nei prossimi mesi che sia effettivamente in sicurezza – un pilastro del ponte, ossia il gestore telefonico, e adesso sentiamo il dovere di richiamare l'attenzione di tutti sulla necessità di mettere in sicurezza l'altro pilastro del ponte. Questa è una specifica attività che non può non essere propria degli uffici giudiziari, alla quale noi presteremo tutta la nostra collaborazione. Proprio per questo, abbiamo scritto, già dal marzo scorso, sia al CSM, sia al Ministro della giustizia, e abbiamo rinnovato questa richiesta al CSM alla fine di giugno, in relazione ad un intervento di cui poi vi parlerò nella terza sezione. Però, specie se saremo confortati dall'opinione del Parlamento, riteniamo di dover compiere una pressione particolarmente accalorata sugli uffici giudiziari. È infatti fondamentale che anche l'autorità giudiziaria adotti misure di sicurezza adeguate, prima di tutto a tutela dell'attività giudiziaria medesima e poi a tutela dei diritti dei cittadini che, anche se sottoposti a un provvedimento giudiziario, hanno comunque diritto di sapere che i loro dati non sono conosciuti da chi non ne ha diritto.

Su questo tema aggiungo che la nostra preoccupazione non è limitata alle intercettazioni telefoniche; quando noi siamo preoccupati che l'autorità giudiziaria si doti di misure di sicurezza adeguate, non pensiamo solo all'attività del giudice penale, del procuratore o del giudice per le indagini preliminari, ma pensiamo all'attività giudiziaria in senso generalissimo: infatti, come sapete, anche il giudice civile tratta dati sensibili dei cittadini in misura non meno significativa del giudice penale.

Conosciamo perfettamente le difficoltà in cui operano gli uffici giudiziari italiani – le grandi difficoltà organizzative e le carenze di risorse – ed è per questo che il nostro appello è fatto in chiave collaborativa, è fatto da chi sente il dovere di richiamare l'attenzione dell'ordinamento italiano, prima ancora che dell'autorità giudiziaria. È per questo che abbiamo scritto al Ministro, che ha l'onere di assicurare le risorse necessarie, e al CSM, che è l'organo di autogoverno dei giudici. In questa sede desidero però sottolineare che tale esigenza è urgente in particolare per le intercettazioni telefoniche e per l'acquisizione dei dati di traffico, in ragione dell'allarme che si registra in questi mesi al riguardo. Ripeto: siamo a disposizione perché tutto ciò rientra nel nostro compito e anche nel nostro dovere. Lanciamo, anche in questa sede, un appello veramente accalorato per

poter adempiere a questo nostro compito, a questo nostro dovere, in attività di collaborazione con l'autorità giudiziaria e con gli uffici giudiziari.

Passo ora al terzo ed ultimo passaggio della mia relazione, relativo alle intercettazioni telefoniche pubblicate a mezzo stampa. Come abbiamo avuto modo di dire varie volte, come Autorità ci troviamo ad agire in un ordinamento in cui, come voi sapete assai meglio di me, da un lato non sussiste il divieto di comunicazione del contenuto degli atti giudiziari una volta che questi siano conoscibili (non si può quindi partire dal presupposto che qualunque pubblicazione di una notizia contenuta in un atto giudiziario sia illecita di per se stessa perché coperta dal segreto, che riguarda il divieto di pubblicazione dell'atto, ma non del contenuto dell'atto); dall'altro, il pubblico ministero è tenuto a far versare in cancelleria e a mettere a disposizione delle parti le intercettazioni che intende utilizzare nel processo e che, quindi, da quel momento sono conoscibili con la possibilità di pubblicarne il contenuto. Nel contempo, il nostro ordinamento si fonda sul doveroso rispetto, che noi sentiamo come assolutamente fondamentale, della libertà di informazione che è, prima di tutto, libertà dei cittadini di essere informati. Questa consapevolezza ci carica di responsabilità e vorrei parteciparvi il senso di impegno con cui noi ci troviamo ad affrontare questa tematica. Sappiamo di avere il dovere di proteggere i dati dei cittadini da trattamenti illeciti o tali da lederne la dignità, ma sappiamo anche che quando tocchiamo la libertà di informazione siamo in uno dei settori più delicati della vita democratica, specialmente in un ordinamento che, come sapete benissimo, vieta l'autorizzazione e la censura rispetto alle pubblicazioni.

A me e ai miei colleghi non sfugge che è giusto e doveroso fare una distinzione concettuale tra il contenuto di un'intercettazione quale mezzo di prova nel corso dell'attività giudiziaria (e cioè utilizzata nell'ambito del processo per finalità di giustizia) e questo stesso contenuto, invece, pubblicato. Il contenuto è lo stesso, ma il fine per cui viene acquisito ed utilizzato è profondamente diverso. Di qui il nostro appello (che ho fatto molte volte ed è ampiamente trattato nella relazione), anche di fronte al Parlamento, in quanto riteniamo che il giornalista non abbia di per sé motivo di pubblicare tutto ciò di cui viene a conoscenza quando questo è stato acquisito, essenzialmente e soprattutto, per finalità di giustizia, ma che, proprio nell'ambito della sua professionalità e della delicatezza, anche dal punto di vista costituzionale, del compito di informare correttamente l'opinione pubblica, debba valutare l'utilità della conoscenza della notizia di cui è venuto in possesso da parte dell'opinione pubblica.

Naturalmente è un compito delicatissimo, però noi sappiamo che le intercettazioni telefoniche molte volte contengono frasi riferite a terzi incolpevoli ed elementi conoscitivi che possono ledere, anche gravemente, i familiari e i minori. In ogni caso, sappiamo che anche le notizie di maggior interesse per l'opinione pubblica, perché riferite a personalità pubbliche il cui diritto alla riservatezza è affievolito dal dovere di rispondere all'opinione pubblica dei loro comportamenti, devono sempre essere comunicate all'opinione pubblica rispettando la dignità della persona. È sulla

base di questa consapevolezza che alla fine di giugno abbiamo adottato un provvedimento di carattere generale che si limita, sostanzialmente, a richiamare i principi già contenuti nel codice deontologico dei giornalisti, ma che vuole costituire anche una riflessione e un contributo per il Paese sui limiti – intesi non come limiti in senso proprio, ma come doveri deontologici – dell'operatore dell'informazione e della libertà di informazione, in un sistema democratico: questo deve rispettare al massimo la libertà di informazione ma non può non tutelare anche la dignità delle persone e il valore fondamentale della *privacy*.

Qui si apre ovviamente un'altra tematica. Sarebbe opportuno interrogarsi sul ruolo ulteriore che l'Autorità può esercitare, considerando quello svolto finora in questo come in altri settori. Ripeto che le nostre risorse, a cominciare dal numero di dipendenti, sono assolutamente limitate ed insufficienti rispetto ai grandi compiti che abbiamo di fronte. Voglio in proposito ricordare, secondo quanto ho già avuto modo di dire in occasione della relazione al Parlamento del 7 luglio, che anche i nostri poteri sono insufficienti. L'Autorità in sostanza non dispone di significativi provvedimenti sanzionatori, ovviamente di ordine pecuniario e di tipo amministrativo, che consentano interventi mirati nei diversi settori, adeguati alla delicatezza dei dati da proteggere.

Di qui la richiesta al Parlamento di introdurre modifiche normative che siano in grado di specificare meglio taluni nostri poteri, magari introducendo anche forme di intervento sanzionatorio-pecuniario più duttili e incisivi. Questo vale in generale rispetto alla tutela e alle misure di sicurezza delle banche dati, rispetto alla tutela della comunicazione elettronica, rispetto alla tutela dei dati sensibili e sanitari e anche nell'ambito della libertà di informazione.

L'unico significativo potere di intervento coercitivo di cui oggi si dispone è però, per usare una metafora un po' forte, una sorta di «bomba atomica», cioè il potere di imporre il blocco del trattamento, un potere particolarmente rilevante perché in determinati casi si fa divieto al titolare del trattamento, cioè l'editore, di continuare a pubblicare certe notizie. Come è facile comprendere, è un provvedimento molto incisivo, che si utilizza con estrema cautela. Lo abbiamo utilizzato anche quest'anno in due o tre casi che ho richiamato più volte in cui era particolarmente evidente la lesione di terzi incolpevoli. Mi riferisco al caso della pubblicazione di parti di alcuni documenti contenenti dati personali relativi al traffico telefonico non solo della vittima di un omicidio di criminalità, ma anche di soggetti terzi destinatari di telefonate precedenti e successive a quelle di interesse dell'opinione pubblica. Quindi, alcune persone hanno trovato il proprio nome connesso ad una vicenda terribilmente angosciante sul piano della criminalità politica. In questo caso è stato possibile operare senza esitazione un blocco del trattamento dei dati che però, lo ripeto, è una misura estrema. Sarebbe dunque utile disporre – e non solo per questo settore – di un potere sanzionatorio di tipo pecuniario più duttile, che potrebbe essere utilmente applicato anche in questo settore.

Nel caso in cui il Parlamento aderisse a questa impostazione, nei confronti di chi potrebbero essere adottate eventuali sanzioni pecuniarie in caso di illecito trattamento dei dati da parte dei mezzi di informazione? Trattandosi di un argomento sul quale il dibattito è aperto è bene essere chiari. Si possono presentare diverse ipotesi. Non sposerò nessuna di queste, anche perché non è compito del Garante ma del legislatore farlo, ma intendo sottolineare soltanto i pro e i contro delle diverse ipotesi. Le sanzioni pecuniarie applicate ai proprietari di testate, cioè agli editori, possono per un verso essere efficaci, per evitare il ricorso a pubblicazioni solo al fine di innalzare le vendite, ma possono anche essere particolarmente delicate nel caso in cui l'editore ritenesse di incidere indebitamente ed eccessivamente sulla libertà professionale e sulla responsabilità propria del direttore, della testata e dei giornalisti. Anche per le sanzioni pecuniarie previste a carico del direttore responsabile, che comunque richiederebbero una modifica normativa tale da consentire di procedere in tal senso, esistono dei pro e dei contro: in taluni casi il direttore responsabile è effettivamente un soggetto coinvolto nelle decisioni relative al trattamento dei dati e in altri può non esserlo; a maggior ragione risulta estremamente delicato immaginare l'adozione di misure pecuniarie nei confronti del giornalista, che non è responsabile della linea giornalistico-editoriale della testata, ma neanche dell'impresa giornalistica.

L'Autorità intende da un lato evidenziare l'utilità che deriverebbe dalla previsione di maggiori sanzioni pecuniarie, dall'altro mettere in luce la difficoltà nell'individuare le diverse fattispecie di responsabilità, che comunque la legge dovrebbe indicare, e i soggetti ai quali tali sanzioni potrebbero essere comminate. Se il legislatore ritenesse opportuno approfondire tali tematiche, l'Autorità è fin d'ora assolutamente disponibile a collaborare in tutti i modi richiesti, nell'ottica di un approfondimento dei problemi che vi ho indicato. Sono problemi delicati che ritengo vadano affrontati senza prevedere sanzioni di altro genere. Eventuali sanzioni penali in questo settore – lo dico come cittadino prima ancora che come Garante – non potrebbero che destare estrema preoccupazione. Il tema della libertà di stampa, come ho già detto, in una democrazia è un bene essenziale.

Chiedo scusa se mi sono dilungato eccessivamente, ma volevo dare un quadro generale della situazione che toccasse tutti i temi per i quali è stata richiesta l'audizione odierna.

PRESIDENTE. Professor Pizzetti, la ringrazio anche a nome della Commissione per essere stato estremamente sintetico ma al tempo stesso per essere riuscito a focalizzare le questioni che erano al nostro esame. Il terzo tema che lei ha posto, che forse ha destato maggiormente l'attenzione di tutti, è relativo alla pubblicazione da parte degli organi di stampa delle intercettazioni e del modo di bilanciare due diritti che sono ugualmente tutelati dalla Costituzione: il diritto alla riservatezza e all'identità personale da un lato e la libertà di informazione dall'altro che poi,

come ricordava il Garante, si unisce al diritto del cittadino di essere informato.

L'argomento di cui meno si è discusso è relativo al fatto che di particolare rilievo sono i primi due aspetti trattati nella relazione. È emerso infatti che non vi sono condizioni di sicurezza sufficienti e adeguate, né per quanto riguarda i gestori telefonici, né per quanto riguarda gli uffici giudiziari. La Commissione sarà dunque grata di poter disporre, come annunciato dal Garante, di questo scambio di comunicazioni e della documentazione in suo possesso non solo per quanto riguarda i provvedimenti meritoriamente presi dal Garante, ma anche le domande e le risposte che sono state formulate. Sarà così possibile anche per la Commissione approfondire tali risvolti.

* MANZIONE (*Ulivo*). Professor Pizzetti, la ringrazio per averci offerto un quadro esaustivo della situazione. Quando lei ha fatto riferimento alle risorse, mi sono immediatamente domandato se, al di là delle risorse per rendere più effettivo e concreto, anzi più efficace, l'intervento dell'Autorità, esistesse anche un problema di ordine legislativo legato all'adeguatezza delle norme rispetto a certi accadimenti e all'evolversi della società. Del resto, nel campo della tecnologia è richiesto comunque un adeguamento in corso d'opera. Mi sono poi chiesto se anche gli strumenti sanzionatori, argomento che lei ha toccato in chiusura del suo intervento, fossero sufficientemente concreti e tali da rendere il compito dell'Autorità incisivo al termine di un percorso di verifica.

Lei ha risposto fornendo una serie di indicazioni che – gliene do atto – ha voluto lasciare abbastanza eteree, sospese nel vuoto, senza esprimere una preferenza, per rispetto nei confronti del potere legislativo, anche se obiettivamente restano in piedi alcuni problemi. Sono d'accordo con lei sull'inutilità di prevedere sanzioni penali che accompagnino la verifica, l'operato e la decisione dell'Autorità, ma anche rispetto alla difficoltà di mettere in campo sanzioni pecuniarie precise e concrete. È difficile, proprio per quanto lei affermava, individuare chiaramente il soggetto rispetto al quale la sanzione deve intervenire determinando risultati concreti.

Quando si ragiona in termini di organi di stampa, ad esempio, è obiettivamente difficile stabilire il soggetto al quale imputare una sanzione, un aspetto sul quale il Parlamento è chiamato ad un confronto. La sua indicazione è certamente servita a far comprendere che obiettivamente il blocco dei trattamenti, quale unico rimedio, è uno strumento troppo rigido e dirimpente.

Occorre introdurre una flessibilità di poteri e sanzioni in capo all'Autorità per cercare di arrivare, *medio tempore*, ad un comportamento adeguato. Voglio però ripercorrere, anche se molto brevemente, tutta l'analisi contenuta nella relazione che lei ha testé esposto perché è evidente che ci è stata molto utile al fine di un approccio sistematico alla problematica.

Lei ha parlato anzitutto dell'obbligo di preservazione dei dati di traffico e ci ha detto come, rispetto a questo problema, ci sia stato da parte dell'Autorità inizialmente un approccio indolore ed esterno di acquisizione

dei dati per comprenderne il meccanismo, e poi invece una vera e propria indagine ispettiva - iniziata da pochissimo - che probabilmente offrirà a tutti noi una serie di elementi.

Parliamo allora di tale obbligo di conservazione dei dati di traffico - che è cosa diversa rispetto al tema delle intercettazioni - e della capacità di verificare in che modo queste grandi banche dati riescano ad assolvere a questo compito. Tuttavia, professor Pizzetti, in questa logica, vorrei chiederle dove inizia e dove finisce l'obbligo di conservare questi dati di traffico.

Penso, ad esempio, ad alcuni gestori che continuano a registrare e a conservare i dati di traffico rispetto ad utenti che o hanno deciso di interrompere il rapporto o sono passati ad altro gestore. Questo è un primo problema da affrontare e vorrei sapere se l'Autorità ha cominciato a muoversi in questa direzione e se magari anche l'attività ispettiva che è partita da poco tempo potrà offrirci una prima valutazione e successivamente dei risultati.

Rispetto al problema delle intercettazioni telefoniche - mi rifaccio all'indicazione che ha fornito alla Commissione dal punto di vista sistematico - lei ha fatto riferimento a questo primo provvedimento di carattere generale del 15 dicembre 2005 emesso dall'Autorità. Ci ha detto che si tratta di un provvedimento che avete adottato per fare chiarezza, sulla base di una premessa: la mancanza di illegittimità. È evidente, tuttavia, che il provvedimento contiene delle prescrizioni. Sicuramente non siamo nel campo delle illegittimità e quindi non sono state adottate sanzioni; gradirei però che ci facesse comprendere, con la grande capacità di essere incisivo che ha dimostrato fin qui - al di là del fatto che parliamo di un provvedimento che è stato pubblicato - quali sono quelle prescrizioni puntuali che tenevano conto di situazioni che, pur non entrando nell'ambito dell'illecito, tuttavia determinavano sicuramente un minimo di allarme, come diceva poco fa il presidente Salvi. In questo senso, lei ha svolto una relazione che ritengo essenziale quando dice che ragionare della messa in sicurezza, rispetto ai compiti dell'Autorità, del problema delle intercettazioni vi espone su un doppio versante: in mezzo a quest'alveo del fiume c'è il flusso telematico; da una parte il gestore, dal quale siete partiti, avete varato un provvedimento e andate avanti su questa strada, e dall'altra parte c'è l'autorità giudiziaria.

È evidente che affrontare il problema seriamente significa capire in che modo viene utilizzato questo flusso di dati che scorre sui due versanti, gestori telefonici e autorità giudiziaria.

Professor Pizzetti, ci ha detto che si è già interfacciato formalmente con il Ministro della giustizia e con il CSM, tuttavia la domanda viene spontanea: sulla base delle conoscenze che lei ha, questo magma che scorre tra i due versanti può essere reso fruibile attraverso delle *password* che una delle due sponde - e mi riferisco al versante dell'autorità giudiziaria - può ritenere di dovere concedere ad alcuni?

PRESIDENTE. Domanda casuale!

MANZIONE (*Ulivo*). Dobbiamo cercare di rendere attuale tutto quello che viene messo a disposizione.

PRESIDENTE. Di rendere sistemica l'attualità.

* MANZIONE (*Ulivo*). Esattamente. La domanda voleva essere ancora più puntuale: lei ci ricordava – e le do atto che anche dal punto di vista della ricostruzione procedurale la sua è stata una lezione magistrale – che nel momento in cui l'autorità giudiziaria sceglie una serie di atti dei quali si serve per motivare dei provvedimenti, ha l'obbligo poi di depositare quegli atti – comprese le intercettazioni telefoniche – perché sono elementi sui quali fonda quella pretesa che sfocia, ad esempio, in una misura cautelare. L'atto viene quindi messo a disposizione e depositato. Ma, mi chiedo, a disposizione di chi? Dei difensori delle parti? Della stampa? Non so se questo è un compito dell'autorità giudiziaria.

Sappiamo che uno dei decreti legislativi sull'ordinamento giudiziario che siamo in procinto di sospendere - non lo abbiamo ancora fatto - rispetto al rapporto tra Autorità giudiziaria e stampa immaginava un modello verticistico che riservava soltanto al Procuratore capo della Repubblica la possibilità di questo scambio informativo che sicuramente serve. Il metodo della *password*, invece, mi sembrerebbe un sistema che, anche se non direttamente ma attraverso terze persone, determina una condizione di allarme anche per l'Autorità. Il problema, infatti, non nasce quando qualcuno concretamente determina la violazione, ma quando il sistema di sicurezza non è tarato in maniera tale da evitare che si possa determinare.

Professor Pizzetti, non le chiedo una valutazione dell'attuale ma una prognosi rispetto alla possibilità astratta di considerare quel sistema ad alta sicurezza.

Ha operato poi una ricostruzione che condivido, riferendosi ai poteri dell'Autorità giudiziaria, rispetto alla possibilità di pubblicare le intercettazioni. Ci ricordava come un atto secretato, che comunque viene utilizzato per le indagini e depositato, resta comunque secretato e non può essere interamente pubblicato. Però il contenuto sì. Rispetto a questo, in una ricostruzione che per ampi versi condivido, lei alla fine poneva una questione sulla quale questa Commissione, attraverso l'indagine conoscitiva in corso, vorrebbe qualche chiarimento. Sperando di non essere stato disattento proprio in quel passaggio che era abbastanza delicato – non vorrei attribuirle affermazioni che non ha fatto, professor Pizzetti – diceva che il giornalista non è obbligato a pubblicare tutto, e di questo passaggio sono sicuro. Poi ha fatto riferimento al codice deontologico del giornalista e ha lasciato intendere – sarebbe meglio però se riuscissimo ad andare oltre «l'intendere» e a ragionare in maniera più concreta e positiva – i limiti ai quali il giornalista deve attenersi nella utilizzazione della notizia. Ha fatto quindi riferimento ai personaggi pubblici che chiaramente hanno una attenuazione della *privacy* naturale, dal momento che è evidente che più si è esposti al pubblico – un politico, ad esempio – più la sfera

personale si riduce. Diverso è invece il ruolo dell'estraneo, dei famigliari. Questa è la costruzione che ha fatto rispetto non al fatto che costituisce l'oggetto della notizia – il provvedimento cautelare, gli elementi che lo sostengono, l'intercettazione – ma rispetto a tutto il contorno che potrebbe non essere significativo al fine di offrire all'opinione pubblica una ricostruzione corretta del perché è stato chiesto l'arresto di quella persona. Ecco perché parlava di un codice deontologico al quale il giornalista dovrebbe attenersi.

Allora le chiedo perché non fare questa analisi che operiamo sul versante del giornalista anche sul versante del magistrato?

BUCCICO (AN). Ma c'è il codice.

MANZIONE (Ulivo). Un attimo, la domanda è precisa. Mi rendo conto che ci sono riverberi di CSM.

BUCCICO (AN). È che ricordo il codice.

MANZIONE (Ulivo). Me lo ricordo anch'io.

È chiaro che, se viene depositato, è oggetto dell'analisi del giornalista. Se invece ci fosse una scrematura a monte di tutte le parti insignificanti rispetto al caso concreto, richiedendo una forma di operazione deontologica, come lei la chiedeva al giornalista, anche al magistrato, perché il pubblico ministero può decidere quali sono gli atti che deposita affinché sostengano la sua ipotesi accusatoria, sarebbe diverso. E nel momento in cui opera quella selezione, è evidente che se utilizza solo gli elementi confluenti è un conto, se invece si perde in tante altre cose è un altro e non può essere certo il giornalista ad operare quella valutazione.

PRESIDENTE. Vorrei pregare tutti i colleghi che intervengono di essere sintetici e anche di formulare quesiti che attengano alle competenze sollevate dal Garante, il quale, con molta chiarezza – e gliene diamo atto, perché rispettoso verso di noi – ha detto che su alcuni temi del dibattito che competono al nostro dovere di legislatori non intende dare indicazioni.

Tutti abbiamo molte cose da dire su questo argomento, ma ci sono i momenti, i luoghi e i confronti opportuni per farlo.

* BUCCICO (AN). Signor Presidente, raccolgo il suo invito e, quindi, sarò epigrafico.

Dal professor Pizzetti desidero qualche precisazione su un tema, affrontato il quale penso si possano risolvere molti problemi, che mi stanno particolarmente a cuore: sicurezza e controlli derivanti dal sistema di sicurezza. Con riferimento, per esempio, alle note vicende, come quella della *password*, che secondo me hanno avuto soltanto una folgorazione giornalistica più che aspetti riconducibili a dati di fatto storici o reali, è chiaro che si possono individuare con esattezza sia le responsabilità dei giornali-

sti, sia degli altri soggetti. Peraltro ho letto con molta attenzione, come faccio sempre per le cose che provengono dal Garante per la protezione dei dati personali, il provvedimento del 21 giugno, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 27 giugno stesso, nel quale mi pare ci sia uno *screening* dei doveri ricordati ai giornalisti e l'indicazione dell'alveo entro il quale gli stessi devono sagomare l'esternazione della notizia di cui vengono a conoscenza. Quindi tutela piena del diritto di cronaca ma nello stesso tempo sagomare questo diritto entro dei limiti precisi.

Il problema della sicurezza si pone in termini così pregnanti perché ciò che è venuto meno, nel corso dell'esperienza che quotidianamente abbiamo vissuto, è il costume sia dei giornalisti, sia di alcuni magistrati, sia degli avvocati, che vengono a conoscenza ufficialmente della documentazione, nonché delle varie polizie giudiziarie. Per esempio, in un ufficio giudiziario casualmente riferibile alla stessa vicenda della *password*, la polizia giudiziaria è prevalentemente costituita dai vigili urbani che fanno le intercettazioni telefoniche.

PRESIDENTE. I vigili urbani svolgono compiti di polizia giudiziaria?

CASSON (*Ulivo*). Sì, in alcuni casi.

* BUCCICO (*AN*). Sì. Secondo l'interpretazione che si è sempre data (i senatori Casson e D'Ambrosio possono confermarlo), i vigili urbani hanno potuto svolgere attività di polizia giudiziaria nell'ambito delle competenze istituzionali (per esempio, violazione delle norme urbanistiche). Qui invece la competenza è, come ho osato dire in un riesame, volatile, cioè si coglie nell'aria, ubiqua, universale ed ecumenica, ma sono abituato a questo tipo di competenze.

Ci sono vari passaggi, ma la verità qual è? Nell'uso invalso della costruzione, in moltissime procure, delle ordinanze di custodia cautelare, è la fotocopiatrice che lavora e poi si tratta di un lavoro di vecchia economia domestica: si cuce, si ricuce e si incolla. Pertanto 2.000 pagine di ordinanza di custodia cautelare sono spesso la fotografia di 1.800 pagine di richiesta di ordinanza cautelare. Conosciamo i doveri dei magistrati, dei pubblici dipendenti e degli avvocati. Ma la verità è che si verificano tanti passaggi di queste notizie che avrebbero dovuto essere, già nel momento in cui sono state poste all'attenzione degli altri soggetti processuali, scremate dei fatti non inerenti. Mi rendo conto che ciò comporterebbe un'attività notevolissima, ma dovrebbe essere la regola. Tuttavia siccome spesso le regole confliggono con le prassi e i tempi dettano le prassi, soprattutto in questa materia, il tema fondamentale è la sicurezza. Ci sono i magistrati; ci sono le polizie giudiziarie; c'è un uso di apparecchiature non sempre negli uffici in cui debbono essere collocate e in cui, in via deputata, si debbono svolgere queste intercettazioni, perché ormai si svolgono dovunque; ci sono avvocati che vengono a conoscenza della documentazione. È necessario un meccanismo che stabilisca sistemi di sicurezza

alla fonte e che permetta, una volta saltata fuori la notizia, di stabilire la paternità dell'elusione del dovere di responsabilità e di segretezza. Ecco l'ambito in cui il Garante deve misurare la propria sfida e le proprie competenze.

Bisogna cercare di marginalizzare un fenomeno che sta diventando quotidiano e patologico e che non può continuare così. Possiamo infatti intervenire sul tessuto normativo del codice di procedura penale; si può intervenire con i provvedimenti che il presidente dell'ordine Abruzzo sta prendendo nei confronti dei giornalisti a Milano. Ma se il costume non tiene dal punto di vista della qualità morale, le notizie continuano ad affluire come prima. È necessario stabilire, se possibile, un criterio di sicurezza che ci permetta di risalire alla paternità.

DI LELLO FINUOLI (RC-SE). *Mater certa est, pater numquam.*

PRESIDENTE. Non è nemmeno più così, senatore Di Lello. Non a caso c'è un richiamo alle tecnologie, perché quel detto, come si sa, dopo le ricerche genetiche, non è più attuale.

BUCCICO (AN). Presidente, lei da stamattina si sta dimostrando esperto di questioni bioetiche.

PRESIDENTE. Semplicemente seguo con attenzione le vostre indicazioni.

CASSON (Ulivo). Signor Presidente, cercherò di attenermi al suo invito, anche se avendo preso una serie di appunti avrei molte domande da porre. Ringrazio anzitutto il nostro ospite per l'illustrazione e per le delucidazioni.

Inizio dalla questione relativa all'attività dei gestori. Il nostro ospite ha detto che i gestori sono tenuti a conservare i dati di traffico per lungo periodo. Non ho inteso se sia stata un'indicazione obiettiva, asettica, o se invece ci fosse una valutazione, in positivo o in negativo. Ritengo infatti che in questo settore, per la parte dei dati da conservare, cioè prima che ci sia un intervento dell'autorità giudiziaria al di fuori di qualsiasi indagine o processo, il problema più che il tempo sia quello della riservatezza totale e assoluta. Lo dico perché, come abbiamo visto, delle indagini molto complesse, specialmente su fatti gravissimi, possono venire fuori a distanza anche di dieci o quindici anni. A volte, e lo dico per esperienza diretta, anche abbastanza recente, se avessi potuto utilizzare dati di questo tipo risalenti a dieci anni prima avrei risolto problemi molto più in fretta.

Passo ad una seconda questione relativa alle banche dati e agli apparati di sicurezza. Ci sono previsioni sulla materia? Ci sono delle norme specifiche? Come e quanto il Garante può intervenire in un settore così scottante e delicato?

Un altro settore molto delicato e del quale si parla poco è quello delle intercettazioni preventive. Tali intercettazioni non partono da indizi suffi-

cienti o gravi, ma da semplici sospetti e a volte coinvolgono cerchie ampie di persone. Così possono indurre, come accaduto personalmente, a pensare che l'intento fosse soprattutto quello di controllare tutte quelle persone. Ma allora non si corrisponderebbe alle indicazioni del codice. È un fenomeno che si va diffondendo e che ha i suoi costi. Vorrei sapere se questo è un aspetto considerato dal Garante in qualche parte della sua attività.

In relazione al tema dell'attività dell'autorità giudiziaria, il professor Pizzetti ha parlato di un amplissimo numero di reati per i quali sono previste le intercettazioni di vario genere. Io ritengo che questo numero non sia amplissimo ma adeguato perché l'articolo 266 del codice di procedura penale compie un'elencazione in riferimento ai reati che sono veramente gravi. Salvo i casi di ingiuria e minacce via telefono (che ovviamente si risolvono solo se si riesce a intercettare chi fa le minacce o disturba o fa molestie telefoniche), gli altri casi sono veramente gravi e quindi, se se ne verificano tanti, credo sia necessario dare la possibilità agli investigatori di utilizzare questo strumento il quale, alle volte, è l'unico che veramente possa garantire dei risultati. Per limitare il numero di questo tipo di intercettazioni, e quindi anche i relativi costi, credo che non sia necessario arrivare ad una limitazione del numero dei reati, ma che occorra imporre una valutazione degli indizi proprio a tutela della persona che viene indagata. Già c'è una differenziazione nel codice di rito, che parla di sufficienti indizi per i reati di criminalità organizzata e di terrorismo e di gravi indizi per le altre situazioni. Credo vada posto l'accento sulla questione della valutazione degli indizi soprattutto per le proroghe, che spesso si concedono quasi automaticamente – un tempo si diceva con ciclostile – senza una verifica dei presupposti che all'origine hanno determinato l'intercettazione stessa.

Sono completamente d'accordo sul tema delle sale di ascolto non in sicurezza, specialmente presso l'autorità giudiziaria. Purtroppo, per una carenza di mezzi, di risorse, sicuramente di personale, le sale di ascolto, così come strutturate e come utilizzate, non danno quasi nessuna garanzia di riservatezza. Alle volte negli uffici giudiziari si vedevano, e si vedono ancora oggi, i provvedimenti di intercettazione sui tavoli degli uffici dei pubblici ministeri o dei GIP con facoltà per chi entra, anche casualmente, di trovarsi di fronte ad una richiesta di provvedimento o a un provvedimento di intercettazione. Credo che il problema sia, ancora una volta, di risorse da destinare per meglio gestire le sale di ascolto. La presenza di sale di ascolto così ampie e così diversificate presso le varie polizie giudiziarie determina sicuramente dei notevoli pericoli in materia di riservatezza. Bisognerebbe cercare – siamo nuovamente di fronte ad un problema di risorse – di concentrare il più possibile presso i palazzi di giustizia le sale di ascolto e di controllo sui telefoni o sulle intercettazioni ambientali.

Passando alla terza parte dell'intervento del professor Pizzetti, relativa all'informazione e alla pubblicazione di certi dati e notizie, condivido totalmente la valutazione esposta secondo cui non si può risolvere la que-

stione con un intervento di natura penale. Comminare delle sanzioni, anche pesanti, ai giornalisti o ai giornali non può risolvere il problema perché si parte dalla coda per affrontare un problema che è molto più ampio e delicato. Questa situazione va verificata; io sono convinto che già con le norme che esistono possa essere eliminato questo sistema che vede l'inserimento nei provvedimenti, con conseguente pubblicazione, di dati concernenti terzi incolpevoli o fatti che sono completamente inutili. Vi sono già delle norme nell'articolo 268 del codice di procedura penale che impongono ai magistrati, pubblico ministero e GIP, un'attività specifica di eliminazione dei dati che riguardano le persone o i terzi incolpevoli. Il problema è quello, anzitutto, di sensibilizzare maggiormente i magistrati, ma anche di adottare gli strumenti disciplinari, che in questo caso sono più che mai opportuni perché, se il magistrato non provvede, è semplicemente per indolenza, per evitare di sprecare fatica e tempo. Il tempo per cose di questo genere bisogna però trovarlo. Questo sistema di controllo è previsto nel codice di procedura penale, quindi c'è bisogno, forse, di qualcosa in più: si potrebbero elaborare dei meccanismi per l'individuazione dei responsabili in questi casi, anche della fuga di notizie, creando la figura di un responsabile del procedimento, quantomeno per certe fasi delle indagini o del processo, in maniera tale che si sappia direttamente dove o da dove escono le notizie.

Nel volgere alla conclusione, indico soltanto i temi di interesse e spero che il professor Pizzetti mi possa dare, almeno in sintesi, una risposta. Un tema che non è stato toccato, ma che credo sia molto importante e delicato, è quello dei minori, il quale richiede una riflessione da parte di tutti noi in quanto si registrano continue violazioni gravissime del codice deontologico in tema di minori. Bisognerà quindi pensare a come intervenire in maniera più forte e pregnante.

L'ultimo tema su cui mi soffermo è quello del controllo del territorio e delle città attraverso le telecamere, il quale vede interessi in conflitto tra il diritto alla *privacy* e l'esigenza di sicurezza. In certe zone, soprattutto del Nord, questo interesse viene sentito molto fortemente e qualcuno chiede insistentemente anche questi tipi di controlli che sappiamo però quanto siano delicati. Vorrei sapere se su questo tema ci sono delle indicazioni e delle valutazioni da parte del Garante.

DI LELLO FINUOLI (*RC-SE*). Professor Pizzetti, è notizia di qualche settimana fa, credo fondata, che la polizia penitenziaria ha costituito, sia centralmente che perifericamente, un sistema di intercettazioni ambientali e telefoniche per controllare la sicurezza.

BUBBICO (*Ulivo*). È stato fatto per la questione del calcio.

DI LELLO FINUOLI (*RC-SE*). Lasciamo stare questo aspetto. In proposito, abbiamo rivolto un'interrogazione al Ministro della giustizia la cui risposta tarda ad arrivare perché, molto probabilmente, ha problemi, in quanto è sicuro che ci sono centrali di intercettazioni della polizia peniten-

ziaria illegittime poiché disposte forse da qualche caposettore, ma non certo dall'autorità giudiziaria (ricordo che in Italia le intercettazioni telefoniche sono legittime solo se disposte dall'autorità giudiziaria). Di fronte a queste notizie di intercettazioni telefoniche e ambientali assolutamente al di fuori di qualsiasi previsione legislativa l'ufficio del Garante per la *privacy* si sta attivando? Avete in programma di agire in qualche modo oppure aspettate? I giornali hanno pubblicato la notizia ma, come ho detto, il ministro Mastella non risponde alla nostra interrogazione.

Vorrei poi sapere se vi siete mai preoccupati delle intercettazioni di sistemi tipo Echelon. Le faccio questa domanda, professor Pizzetti, perché sono stato segretario della Commissione Echelon e, nel corso di una serie di audizioni protrattasi per un anno, abbiamo avuto la risposta negativa di quasi tutti i Paesi dell'Unione, tranne che dell'Italia e di qualche altro che non si sono nemmeno presentati, ignorando l'argomento. Dal momento che nella relazione conclusiva si afferma categoricamente che il sistema Echelon esiste e intercetta tutti, in tutti i Paesi dell'Unione, vorrei sapere se lei ne sa qualcosa, se è nei suoi poteri occuparsene e se il tema la incuriosisce.

PRESIDENTE. La normativa in materia prevede una forma di responsabilità extracontrattuale. Secondo lei viene attivata, è utile, andrebbe migliorata, non serve, può essere uno strumento valido in questo campo?

PIZZETTI. Mi scusi, ma a cosa fa riferimento esattamente?

PRESIDENTE. Mi riferisco alla norma sulla responsabilità extracontrattuale in caso di violazione dei diritti della persona nel trattamento dei dati personali.

* PIZZETTI. Provo a rispondere a tutte le domande nei limiti in cui le ho colte e anche della mia possibilità e conoscenza. Come ho detto, ringrazio il Presidente di aver accolto la proposta. L'Autorità invierà alla Commissione un'idonea documentazione, che terrà conto anche delle domande che mi sono state rivolte, contenente in allegato una serie di documenti che potranno essere utili per una conoscenza diretta.

Il senatore Manzione chiedeva dove comincia e dove finisce l'obbligo di conservare i dati di traffico e se è possibile o no anche la conservazione dei dati di traffico di soggetti che non siano più clienti. La ringrazio di questa domanda importante che mi consente anche di colmare una voluta lacuna della mia relazione introduttiva, dovuta alla scelta di non sottrarre troppo tempo alle successive domande della Commissione.

In primo luogo l'obbligo di conservazione dei dati di traffico è stabilito dal legislatore. Allo stato attuale il legislatore italiano, con il cosiddetto decreto Pisanu del 2005, fa obbligo di conservare comunque fino al 2007 tutti i dati di traffico telefonico, telematico o di comunicazione elettronica in possesso dei gestori. Successivamente si tornerà ad un periodo di tempo definito in cinque anni per i dati di traffico telefonico e

in un anno per i dati di traffico Internet e di posta elettronica. Da questo punto di vista segnalo che il periodo di tempo previsto dal legislatore italiano, prima che intervenisse il codice, faceva riferimento a cinque anni trovando applicazione la norma generale sulla prescrizione degli obblighi contrattuali tra privati, un *escamotage* che però consentiva così di imporre ai gestori il mantenimento dei dati di traffico per un periodo di tempo molto lungo. Poi, dopo l'entrata in vigore del codice della *privacy*, con riferimento a due tipologie di richieste che l'autorità giudiziaria poteva fare per due diverse serie di reati, sono stati previsti tempi di conservazione diversi per un periodo complessivo di quattro anni. Infine, è intervenuto il decreto Pisanu del 2005 che ha individuato il 2007 come anno di riferimento per la conservazione di tutti i dati di traffico oggi in possesso dei gestori. Il termine per i dati di traffico che risalgono più indietro nel tempo è stato in sostanza così allungato sino a sette anni.

In risposta al senatore Casson sottolineo che si tratta oggettivamente di un periodo di tempo molto lungo. L'Italia è il Paese a livello europeo e forse mondiale in cui si conservano più a lungo i dati di traffico, almeno per quanto è dato sapere. La stessa Unione europea, che per la prima volta agli inizi del 2006 ha adottato una direttiva che fa obbligo agli Stati membri di prevedere la conservazione dei dati di traffico, stabilisce però un termine ordinario massimo di due anni per i dati di traffico telefonico. Ovviamente consente ai Paesi che ne faranno riserva di mantenere un periodo più lungo. Abbiamo buoni motivi di immaginare che l'Italia possa chiedere di avvalersi di questa riserva. Comprendo perfettamente e ovviamente rispetto, anche in virtù della sua notevole esperienza professionale, la preoccupazione del senatore Casson. È chiaro che per il magistrato la conservazione dei dati, in particolare di quelli di traffico, rappresenta sempre e comunque un elemento potenzialmente utile di fronte ad una futura attività investigativa che l'autorità giudiziaria debba porre in essere. Richiamo però l'attenzione sul notevole pericolo insito in una conservazione così prolungata nel tempo di dati di traffico che ammontano a miliardi di informazioni. È impressionante constatare *de visu*, come capita durante la nostra attività professionale, la reale portata di un tabulato di traffico. È impressionante verificare il numero delle chiamate telefoniche fatte e ricevute da un qualunque cittadino italiano, con la tipologia delle chiamate e la durata delle stesse, nell'arco di una giornata. Se si considera questo problema dal punto di vista della libertà individuale di tanti milioni di cittadini che fortunatamente non violano la legge penale, è del tutto evidente l'elevatissimo costo che comporta per il sistema la conservazione dei dati per un periodo così lungo.

In ogni caso, anche se rimane un problema del legislatore, è nostro dovere richiamare al rispetto dei principi di finalità, proporzionalità e necessità, quando si parla di dati personali e della loro conservazione. Il legislatore dovrebbe seriamente interrogarsi se ciò sia veramente necessario, se è davvero utile nell'ottica di un bilanciamento costi-benefici tra i valori in gioco. Quale allarme sociale può determinarsi in un Paese in cui un cittadino si deve preoccupare di spiegare il motivo di una telefonata anche di

pochi minuti, avvenuta magari cinque anni prima, tra due specifiche persone? Sono interrogativi che mi permetto di porre alla Commissione, soprattutto in considerazione del fatto che un eccessivo allarme, mi auguro ingiustificato ma comunque esistente, può anche dare luogo a effetti rilevanti. La preoccupazione non riguarda soltanto coloro che magari hanno paura di essere scoperti rispetto ad un appuntamento sentimentale, ma anche tutti quegli uomini di affari che operano in una società moderna che potrebbero, per un eccesso di allarme, essere portati a non avvalersi dei moderni sistemi di comunicazione. Si evita di telefonare per non essere poi sottoposti a domande rispetto ad una certa telefonata. Sottopongo questo problema all'attenzione del legislatore. Il Garante ha il dovere di chiedere al legislatore una valutazione molto attenta nell'assumere scelte e decisioni che implicano il trattamento dei dati e la loro conservazione, mentre il cittadino potrebbe essere portato, magari a torto, a rifuggire dall'uso dei moderni sistemi di comunicazione, al punto da determinare complicazioni di carattere sociale che in altri Paesi, con tempi di conservazione dei dati di traffico più limitati, non si evidenziano.

Comunque, l'osservazione del senatore Manzione merita una risposta puntuale. L'obbligo di conservazione dei dati resta anche nei confronti di chi non è più cliente. Il gestore telefonico, che dispone di un dato di traffico riferito ad un cittadino italiano, anche nel caso in cui costui non sia più suo cliente e fino a quando non ha termine il periodo previsto dal legislatore, deve assicurarne la conservazione.

MANZIONE (*Ulivo*). Questo vale certamente per il traffico pregresso, ma mi domando se il gestore possa continuare a registrare il nuovo traffico.

PIZZETTI. Lei si riferisce al traffico relativo ad un utente che non è più cliente di quel gestore?

MANZIONE (*Ulivo*). Sì.

PIZZETTI. Certamente no!

Senatore Manzione, lei potrebbe forse avere in mente alcuni episodi, di cui è stata data notizia dalla stampa, di controversie giudiziarie in corso tra diversi gestori telefonici, pendenti davanti alla corte d'appello di Milano. La corte d'appello di Milano ha già adottato un'ordinanza cautelare rispetto ad un caso, mentre rispetto ad un altro - è notizia di oggi - sta procedendo. Sul primo caso, quello già oggetto di ordinanza cautelare, è stata investita l'Autorità, tanto è vero che è *in itinere* un'attività istruttoria all'esito della quale saranno rese note le nostre valutazioni. L'attività istruttoria è ancora *in itinere*, l'ufficio però ha già maturato una memoria significativa che non illustro nei suoi dettagli proprio perché l'istruttoria non si è conclusa. Comunque sia, non c'è dubbio che se un gestore telefonico continua a utilizzare i dati relativi a clienti che sono passati ad altro gestore, con finalità orientate a turbare la concorrenza, ciò da un lato di-

venta di interesse dell'*Antitrust*, da un altro lato del giudice civile ordinario (per concorrenza sleale), nonché dell'Autorità garante, perché saremmo senza dubbio in presenza di un trattamento illecito di dati. Come mi suggerisce il dottor Buttarelli, fanno eccezione i casi di *roaming* che costituiscono, come sapete, un aspetto molto complesso; è ovvio che se si passa da una cellula servita da un gestore a quella servita da altro gestore si ritorna senza saperlo a essere gestiti dal gestore di cui non si è più clienti.

MANZIONE (*Ulivo*). Certamente in questo caso il discorso è diverso.

* PIZZETTI. Rispetto al provvedimento del 15 dicembre 2005, ho detto che non abbiamo ravvisato comportamenti illeciti. La domanda che mi poneva il senatore Manzione è molto utile per chiarire alcuni aspetti, perché noi consideriamo illecito il comportamento laddove non siano rispettate le misure minime di sicurezza. Il fatto che il comportamento non sia illecito non significa, però, nel nostro linguaggio che sia conforme a tutte le prescrizioni che la prudente applicazione della legge impone a chi gestisce questi dati, e di questo è poi oggetto il provvedimento contenente le prescrizioni. Il senatore Manzione ha poi chiesto di sapere quali sono queste prescrizioni: sostanzialmente si tratta della pretesa che, quando perviene la richiesta dell'autorità giudiziaria di attivare l'intercettazione o acquisire qualunque altra informazione utile a fini di giustizia, tale richiesta sia conosciuta all'interno del gestore telefonico solo da un numero di addetti limitato, definito, individuato; che sia sempre tracciabile il comportamento tenuto per corrispondere alle richieste dell'autorità giudiziaria, e che siano immediatamente cancellati i dati raccolti per rispondere a tali richieste, una volta che si siano soddisfatte. Le richieste dell'autorità giudiziaria implicano un'attività di elaborazione dei dati richiesti per fornirli all'autorità giudiziaria medesima. Una volta consegnati, il gestore deve distruggere i dati così organizzati perché ha adempiuto al suo compito. Si tratta di misure che in linea di massima chiamiamo di seconda generazione e cioè finalizzate anche a non rendere manipolabili successivamente i dati relativi al tracciamento dei comportamenti tenuti.

Infine, sempre il senatore Manzione mi ha chiesto se sia ragionevole o meno immaginare che siano state illegittimamente consegnate *password*. Obiettivamente mi chiede informazioni sulle quali – mi perdonerà, senatore – non ho una risposta adeguata perché non ne siamo a conoscenza; non abbiamo operato alcuna attività relativamente ad una specifica notizia.

Certamente credo che – mi permetto di dirlo – l'Autorità giudiziaria acquisisce i dati per finalità di giustizia; non mi sembrerebbe compatibile con l'ordinamento che questi dati venissero dal giudice consapevolmente e coscientemente utilizzati per altre finalità. Quindi dobbiamo immaginare che ovviamente questo non si verifichi mai.

MANZIONE (*Ulivo*). Non dovrebbe verificarsi.

PIZZETTI. Avendo fiducia nei giudici italiani, penso che non si verifichi.

D'AMBROSIO (Ulivo). Nel caso avvenisse, si tratterebbe di un reato.

PIZZETTI. Per quanto riguarda l'ipotesi di screature a monte fatte dal giudice, richiamate dal senatore Manzione e riprese dal senatore Casson, ovviamente lascio a loro, rispettivamente autorevolissimo magistrato e autorevolissimo avvocato, il compito di stabilire se il dibattito sia o no possibile.

Ciò che certamente non si può chiedere all'Autorità garante è un sindacato sulle scelte che il giudice fa nell'ambito di un'attività processuale perché per potere giudicare se c'è o non c'è stata eccedenza nel versare in cancelleria una certa intercettazione piuttosto che di un'altra, o l'intero contenuto di un'intercettazione piuttosto che un'altra, dovrei avere il fascicolo processuale e mi sostituirei al giudice in un'attività squisitamente giudiziaria. È un po' come se mi si chiedesse di sindacare se è eccedente o no per finalità sanitarie l'aver inserito in una cartella clinica un'informazione sanitaria piuttosto che un'altra.

* *MANZIONE (Ulivo)*. Professor Pizzetti, non le chiedo questo sindacato che chiaramente non le spetta, però è chiaro che quando il sindacato a valle si estende sul contenuto che utilizza il giornalista, riviviamo allora lo stesso problema. È facile, infatti, dire al giornalista di utilizzare il codice deontologico, di operare una screatura delle notizie utili e di quelle inutili; tuttavia, se manca possibilità di controllare a monte, diventa difficile farlo anche a valle. Questo era il senso della mia domanda.

* *PIZZETTI*. Lo capisco, ma mi consenta di mantenere il ruolo dell'Autorità garante. Il giornalista pubblica la notizia nell'ambito del suo diritto-dovere costituzionale di informare l'opinione pubblica. In casi estremi – ho parlato della delicatezza del nostro compito, dei limiti nei quali ci muoviamo nella consapevolezza dei valori in gioco – quando si è in presenza di una evidente violazione della dignità della persona, del diritto dei terzi, dei minori – ai quali il nostro provvedimento presta attenzione – allora l'Autorità garante può intervenire sul cattivo uso della notizia per finalità di informazione. Difficilmente possiamo immaginare che lo possa fare rispetto alle attività processuali perché non possiede il fascicolo e non può sostituirsi al giudice nella sua attività. Certo è che non si sostituisce nemmeno al giornalista, ma valuta solo l'uso della notizia dal punto di vista dei valori in gioco: libertà di informazione e riservatezza. Per sindacare sulle decisioni del giudice, dovrebbe avere una conoscenza del processo che certamente non può e non deve avere.

Riguardo alle domande poste dal senatore Buccico, è assolutamente esatto tutto quello che ha detto, dimostrando tra l'altro una conoscenza – certamente condivisa da tutti i membri di questa Commissione – sulle specifiche vicende legate alle attività poste in essere per effettuare le in-

tercettazioni. Mi riferisco quindi alla complessità delle procedure di intercettazione, all'enorme dilatazione del concetto di polizia giudiziaria (nel nostro ordinamento sono numerosissimi i Corpi, militari e non, che possono svolgere funzioni di polizia giudiziaria quando vengono chiamati in causa dal magistrato), alle difficoltà derivanti dal ricorso agli ausiliari di giustizia per la concreta realizzazione degli impianti necessari per le attività di intercettazione. Si tratta di una tematica che noi ovviamente conosciamo, e conosce anche la Commissione, sulla quale la necessità di adottare misure di sicurezza adeguate è tanto fondamentale quanto difficile da realizzare. Ecco perché ci dobbiamo impegnare tutti in tal senso: innanzi tutto il Parlamento, in quanto legislatore; poi il Ministero della giustizia, perché si tratta di risorse indispensabili di cui la magistratura deve potersi avvalere; ancora l'autorità giudiziaria, titolare del trattamento dei dati che, a mio modesto avviso, è comunque responsabile delle modalità con cui gli esecutori delle sue richieste eseguono l'attività richiesta; infine, l'Autorità garante.

Noi, per la nostra parte, e anche con la modestia delle risorse a disposizione, siamo orientati a fare tutto ciò che ci compete ed è per questo che, ribadisco, chiediamo di essere aiutati ad avere un rapporto positivo con gli uffici giudiziari. Riguardo a ciò ci si presenta un'altra difficoltà. Sapete che il potere giudiziario in realtà è un potere diffuso; il numero degli uffici giudiziari è molto alto, non indefinito ma molto alto, e quindi dovremo inaugurare un'attività collaborativa che sia anche esemplare e che poi gli uffici giudiziari pongano in essere col meccanismo dell'«imitazione virtuosa». L'Autorità, infatti, per quanto possa sforzarsi, ha dei limiti anche fisici di possibilità di intervento. La strada da percorrere è lunga ma, purché ci siano la volontà e le risorse evidentemente necessarie per la magistratura, potremo procedere.

Senatore Casson, per quanto riguarda il tema del lungo periodo ho fatto riferimento alla comparazione con gli altri Paesi. Ovviamente, come detto incidentalmente nella relazione, come cittadino italiano sono purtroppo consapevole della specificità della criminalità organizzata in certe zone del Paese. Questo giustifica e fa capire molto, ma rimane il fatto che ho il dovere, come presidente dell'Autorità, di richiamare le nostre preoccupazioni su questi temi, anche con riferimento al quadro europeo, per non dire mondiale. È vero che la lunghezza del periodo può essere meno delicata se la riservatezza è più tutelata, ma è sempre un problema: più a lungo conservo dati, più dati ho da tutelare, più banche dati rilevanti ho.

Quanto alle banche dati per finalità di sicurezza, non mi sottraggo alla domanda, anzi ringrazio per avermela fatta. Nella relazione al Parlamento abbiamo riferito di una attività collaborativa e ispettiva in corso da tempo con il Centro elaborazione dati (CED) del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, che per definizione è la banca dati di sicurezza e di polizia più grande del Paese. È una collaborazione molto interessante e che apprezziamo, anche perché gradita dal Ministero, perché dimostra che l'attività collaborativa aiuta anche la struttura: aiuta a

riflettere se i dati conservati siano necessari; se la moltiplicazione delle «sottobanche dati» sia necessaria; se si possano ottimizzare costi, risorse e strutture; è un'attività molto complessa. Abbiamo concluso la prima *tranche* impartendo delle prescrizioni e il Dipartimento della pubblica sicurezza ci ha comunicato alcune difficoltà che sta incontrando nel metterle in atto. Ovviamente collaboreremo, facendoci carico di problemi di natura istituzionale. Stiamo svolgendo la seconda *tranche*, che pensavamo di chiudere entro luglio, ma che probabilmente sarà confermata a settembre. È una grande e bella esperienza che spero possa essere utile. La stessa cosa si può fare, già oggi il codice ce lo consente, con altre banche dati di sicurezza. Il problema è che queste banche dati devono essere note. Ecco perché nella relazione al Parlamento abbiamo invitato il Ministro dell'interno ed il Ministro della giustizia ad adempiere ad una delle prescrizioni previste dal codice, cioè ad indicare le banche dati di cui le amministrazioni si avvalgono, proprio per poter svolgere questa attività di collaborazione. Colgo l'occasione per sottolineare che la nostra Autorità è forse l'unico soggetto nel nostro Paese che ha istituzionalmente un compito di interfaccia con le grandi strutture di sicurezza. È il modo migliore di contemperare diverse esigenze. La sicurezza affievolisce il diritto dei cittadini a sapere di quali dati la struttura di sicurezza è in possesso, ma l'Autorità garante, essendo autorità indipendente, scissa dal Governo, di nomina parlamentare, che opera senza condizionamenti, può, da un lato, svolgere attività di assicurazione dell'ordinamento democratico e, dall'altro, attività di conforto alle strutture di sicurezza. Anche questo tema è stato trattato nella relazione prima citata

Se i reati per cui sono possibili intercettazioni siano troppi non lo so. Non mi permetto ovviamente di competere con il senatore Casson, la cui esperienza fa premio. È però certamente un numero di reati ampio. Non posso non sottolinearlo rispetto a quanto detto.

Circa le sale di ascolto, ho già toccato l'argomento con il senatore Buccico e sono assolutamente d'accordo: è un grandissimo problema.

Per quanto riguarda i giornalisti e i magistrati, ribadisco che non credo sia possibile chiedere all'Autorità di svolgere il proprio compito nei confronti dei magistrati, cui spetta, invece, compiere l'attività professionale in base al codice di procedura penale. Abbiamo già detto perché l'Autorità garante non può entrare normalmente in queste valutazioni. Per i giornalisti ribadisco che solo in casi di particolare ed evidente lesione dei principi fondamentali l'Autorità può intervenire – il provvedimento del 21 giugno era chiarissimo in questo senso – con la prudenza che ci ha sempre caratterizzato. Tenendo conto che siamo un'Autorità indipendente, per gli stessi motivi per cui possiamo operare rispetto alle banche dati di sicurezza, forse possiamo svolgere un ruolo utile di accompagnamento alla crescita del sistema democratico e anche di presidio nei confronti di questo versante.

Il problema della tutela dei minori è assolutamente presente nelle nostre attività e gli abbiamo dedicato molti provvedimenti. C'è poi la Carta di Treviso e abbiamo in atto un dialogo con l'ordine dei giornalisti per la

rivisitazione di tale Carta. All'argomento il dottor Paissan ha dedicato tempo e passione e siamo tutti in prima linea sulla tutela di questi cittadini.

Sulle videocamere e sulle telecamere abbiamo varato un provvedimento molto articolato che si è fatto carico di distinguere le varie situazioni. Avremmo bisogno di un'altra audizione per affrontare questo tema, però ci farebbe piacere inviare al senatore Casson il testo del provvedimento.

CASSON (*Ulivo*). Mi farebbe molto piacere riceverlo.

PIZZETTI. Come potrà constatare, si tratta di un provvedimento molto articolato.

Senatore Di Lello, rispetto alla polizia penitenziaria è pacifico che non sia ammissibile l'intercettazione delle telefonate dei detenuti. Mi dice il dottor Buttarelli che l'Italia è già stata condannata dalla Corte di giustizia europea per i controlli sui detenuti. Mi auguro che l'ipotesi da lei richiamata non abbia fondamento, che quindi la polizia penitenziaria non svolga tale attività per il fatto stesso che alcune persone sono detenute senza richiesta dell'autorità giudiziaria. Può essere peraltro che anche la polizia penitenziaria, come polizia giudiziaria, operi intercettazioni, perché la polizia penitenziaria, a maggior ragione in un Paese in cui anche i vigili urbani possono essere soggetti di polizia giudiziaria, può operare in questo senso.

Quanto ad Echelon, non abbiamo mai svolto attività specifiche. In particolare, per quanto noto a noi, sono fatti o avvenuti all'estero o in basi extraterritoriali anche se sul territorio italiano o comunque sottoposte ai controlli di altre autorità. È un tema tanto appassionante dal punto di vista delle notizie giornalistiche, ma difficile da padroneggiare. Anche da questo punto di vista non possiamo essere più esaustivi.

Sulla responsabilità extracontrattuale rispetto allo strumento del ricorso del cittadino, per un illecito trattamento dei suoi dati o perché gli è stato negato di conoscere quali sono i dati in possesso della controparte, siamo soddisfatti. È uno strumento che funziona ed è molto rapido. Entro 60 giorni al massimo diamo una risposta. Il nostro accertamento dell'illeceità del trattamento è un riconoscimento di illecito, che può essere fatto valere di fronte al giudice civile ai fini del risarcimento del danno.

PRESIDENTE. E funziona?

PIZZETTI. Per la parte Autorità funziona. Spesso funziona molto bene per la rapidità della risposta. Se devo obbligare qualcuno a rendermi noti i dati in suo possesso o sapere come li sta usando, funziona perfettamente. Per il risarcimento del danno si incontrano le note difficoltà della giustizia civile.

PRESIDENTE. Quindi voi potete dichiarare l'illiceità, ma non predisporre l'inibitoria.

* *PIZZETTI*. Adesso non vorrei dimostrare inadeguatezza eccessiva. Noi possiamo imporre la comunicazione del dato con efficacia vincolante, perché è un provvedimento dell'Autorità. Un mancato adeguamento al provvedimento determinerebbe infatti conseguenze, anche di tipo penale, a carico del soggetto. Quindi funziona perfettamente. A volte persino troppo, perché capita che si ricorra a noi per intimare la consegna di dati che si potrebbero acquisire con altri strumenti, magari contrattuali, ad esempio con la richiesta a una banca di tutti gli estratti conto considerandoli come dati personali. Ovviamente non essendo autorità giudiziaria né giurisdizione speciale, noi non abbiamo la possibilità di stabilire il risarcimento del danno per il quale occorrono altre corsie.

* *D'AMBROSIO (Ulivo)*. Ringrazio il professor Pizzetti per tutte le informazioni che ci ha fornito. Vorrei fare una precisazione in relazione a una sua affermazione riguardante la sicurezza all'interno degli uffici giudiziari.

Vorrei ricordare che tutti i nastri delle conversazioni telefoniche devono essere conservati fino al passaggio in giudicato della sentenza e, quindi, potete immaginare che accumulo di intercettazioni si viene a creare presso una procura distrettuale che si occupa prevalentemente di reati di criminalità organizzata, dei reati più gravi che richiedono questo tipo di indagini. Ricordo che a Milano non sapevamo più dove mettere i nastri, alcuni dei quali si trovavano addirittura nei corridoi privi di protezione.

Il problema è che di queste intercettazioni non si sa mai niente; nessuno se ne occupa perché l'attenzione dell'opinione pubblica si concentra esclusivamente sulla fase delle indagini preliminari. Una volta che il processo si è celebrato, questi motivi di sicurezza vengono meno e anche noi, dovendo scegliere quali intercettazioni proteggere, proteggevamo molto efficacemente quelle delle indagini in corso perché è in quella fase che si concentra l'attenzione, sia da parte di chi è interessato a conoscere le notizie per evitare i danni del processo, sia da parte dei giornalisti.

Il pericolo c'è anche nei confronti di quei dati che, tra l'altro, molto spesso, sono contenuti in nastri originari che non sono stati neppure depurati, così come prescrive il codice, delle intercettazioni non utili perché o il giudice delle indagini preliminari non lo ha fatto, o le stesse parti non lo hanno richiesto o, addirittura, i difensori hanno richiesto di non distruggere niente nell'eventualità che possano servire per quella fase e per le fasi successive del processo. Ci sono quindi diverse ragioni per cui vengono conservati integralmente anche i dati che poi sono certamente inutili ai fini processuali.

Vorrei quindi richiamare l'attenzione di questa Commissione sull'esigenza di abbreviare i tempi di definizione dei processi, diventati mediamente ormai di otto anni, che costituiscono non solo un problema grave

per per la conservazione e protezione dei nastri e dei CD-Rom ma anche un problema di civiltà

PRESIDENTE. Il senatore D'Ambrosio ha parlato di nastri, ma oggi, con il progresso della tecnologia, di cosa si tratta? Di nastri, di dischetti? Si dice che è possibile immagazzinare un gran numero di notizie e di dati con tecnologie che richiedono ambiti spaziali molto ristretti ma che consentono anche grande riproducibilità.

PIZZETTI. Per quanto di mia conoscenza, si tratta prevalentemente di CD-ROM, o comunque di registrazioni digitali.

D'AMBROSIO (*Ulivo*). Per i vecchi processi si tratta di altro.

* PIZZETTI. Il CD-ROM crea ulteriori problemi perché è facilmente duplicabile. Bisognerebbe immaginare dei CD-ROM non duplicabili e credo esistano tecnologie che lo consentano. Un ulteriore problema sarebbe però allora quello della trasmissione agli avvocati, che hanno diritto di avere copia dell'intercettazione, senza distruggere troppe betulle per far carta da fotocopia. È una questione molto complicata.

D'AMBROSIO (*Ulivo*). Il problema è quello delle intercettazioni copiate dagli avvocati che rimangono lì e per cui non è previsto niente. Nessuno controlla le numerose copie di intercettazioni di cui dispongono gli avvocati. Ricordo che gli avvocati hanno diritto al deposito e alla copia e hanno adesso anche il supporto su CD-ROM.

Forse l'unica lacuna legislativa è proprio quella relativa alla conservazione, da parte degli avvocati (che ne hanno diritto per la selezione dei dati influenti e di quelli non influenti) di dischetti contenenti, anche, molto spesso, intercettazioni che non c'entrano niente con l'attività di difesa.

PRESIDENTE. Professor Pizzetti, mi conferma che, rispetto al periodo storico al quale si riferisce il senatore D'Ambrosio, il problema oggi non è più lo spazio nel quale conservare un gran numero di nastri?

D'AMBROSIO (*Ulivo*). Ma il problema c'è ancora perché tanti processi non sono ancora definiti.

PRESIDENTE. Sì, ma tralasciando il pregresso, volevo osservare che oggi si usano i CD-ROM e lo spazio è minimo e la duplicabilità è facile. Il quesito tecnico, che si collega anche alle osservazioni del senatore Buccico, è il seguente: è possibile avere CD-ROM non duplicabili, o duplicabili in modo tale che si possa risalire dalla duplicazione al CD-ROM da cui questa proviene?

* PIZZETTI. Signor Presidente, questo era proprio uno degli aspetti che intendevo sottolineare. Noi abbiamo già, per esempio nelle misure di sicu-

rezza del provvedimento del 15 dicembre 2005, imposto ai gestori di adottare meccanismi di tracciamento non alterabili, in modo che chi accede alle banche di dati presso i gestori telefonici resti tracciato e non sia cancellabile o manipolabile l'accesso o il tracciamento. Ovviamente una buona via potrebbe essere quella di prevedere CD-ROM non manipolabili, non fotocopiabili e non alterabili, per cui l'avvocato che ne viene in possesso non può farne copie per altre finalità. Questa è una delle tante considerazioni sulle quali si potrebbe ragionare.

D'AMBROSIO (*Ulivo*). Ma l'avvocato riceve il CD-ROM.

PIZZETTI. Senatore D'Ambrosio, in termini di sicurezza noi arriviamo dove possiamo. Nessuna misura di sicurezza fisico-materiale può impedire che un sistema blindato sia aperto se qualcuno viene a disposizione del duplicato della chiave. Oltre un certo limite non è possibile andare, però, per evitare il pericolo di riproduzione non individuabile di un CD-ROM, si potrebbe pensare a CD-ROM che non siano duplicabili. Il problema è però sempre quello dei costi e delle risorse.

Se la Commissione e il Presidente me lo consentono, vorrei fare altre due sottolineature. Quanto alla prima, noi abbiamo il dovere di dire sommessamente che l'obbligo per l'autorità giudiziaria di adottare misure di sicurezza, anche a protezione di documenti cartacei, è già previsto dal codice. Quindi stiamo chiedendo non già nuove previsioni e obblighi, ma l'attuazione delle previsioni esistenti ed è per questo motivo che ci siamo rivolti al Ministro della giustizia e al CSM e non al legislatore. Su questo versante il problema è di risorse e di coinvolgimento dei capi degli uffici giudiziari.

Tornando poi su un argomento diverso, rilevo che nell'ambito del nostro collegio abbiamo riflettuto in ordine alla possibilità di eventuali misure pecuniarie applicabili in caso di pubblicazione di notizie che violino le regole essenziali e fondamentali del codice deontologico, immaginando anche – sottopongo la questione alla vostra attenzione e alla vostra valutazione – la possibilità che l'Autorità garante sia chiamata, in forza di un'innovazione normativa, ad adottare la decisione circa l'illiceità del trattamento del dato e la necessità di comminare una sanzione pecuniaria, interagendo poi con i rappresentanti dei giornalisti, degli editori, dell'ordine professionale, in ordine alla quantificazione della sanzione, in modo da poter arrivare a una sanzione pecuniaria che non sia sentita necessariamente come una illegittima e indebita sopraffazione, ma sia riconosciuta come una sanzione corrispondente effettivamente alla gravità dell'episodio accaduto e alle violazioni dei diritti fondamentali della persona.

PRESIDENTE. Ringrazio il professor Pizzetti per l'interessante ed esauriente relazione.

Le osservazioni che abbiamo ascoltato ci spingono a confermare la necessità di approfondire, anzitutto, gli aspetti che riguardano il funzionamento complessivo del sistema. Credo quindi che il Ministero della giustizia e i concessionari telefonici debbano essere i prossimi destinatari della nostra indagine.

Dichiaro conclusa l'audizione odierna.

Rinvio il seguito dell'indagine conoscitiva ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 16,30.

